

Direzione contenuti audiovisivi

Prot. n. DDA/0000596 del 22 febbraio 2021

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3376, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1405/DDA/NV)

Con istanza DDA/3376, pervenuta in data 17 febbraio 2021 (prot. n. DDA/0000547), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Disney Enterprises Inc., Paramount Pictures Corporation e Warner Bros Entertainment Inc, detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://openloadmovies.cam>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Warner Bros. Entertainment Inc.	Richard Jewell	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Scooby!	2020	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Lego Movie 2, The: The Second Part	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Shazam!	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Annabelle Comes Home	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Joker	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	IT Chapter 2	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Curse of La Llorona	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Wonder Woman 1984	2020	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Doctor Sleep	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Good Liar	2019	<omissis>

Direzione contenuti audiovisivi

Paramount Pictures Corporation	Crawl	2019	<omissis>
Paramount Pictures Corporation	GeminiMan	2019	<omissis>
Disney Enterprises, Inc.	Frozen II	2019	<omissis>
Disney Enterprises, Inc.	Aladdin	2019	<omissis>

L’istante dichiara, inoltre, che: “*L’analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito oggetto dell’istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito risulta registrato dalla società NameCheap, Inc, raggiungibile alla e-mail abuse@namecheap.com, per conto della WhoisGuard Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società Hostinger International Ltd., con sede in 61 Lordou Vryronos Lumiel Building, 6023, Larnaca, Cipro, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@hostinger.com e noc@hostinger.com;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere

Direzione contenuti audiovisivi

massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Nicola Viceconti, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/3376**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 5 marzo 2021**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore